

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5366 di Giovedì 06 aprile 2023


Le novità sui requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio

Una nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco in relazione al DM 2 settembre 2021 fornisce dei chiarimenti sulla documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio. Il decreto e la Nota.

Roma, 6 Apr ? A distanza di diversi mesi dall'entrata in vigore (**4 ottobre 2022**), il Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 recante "Criteria per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" solleva ancora alcuni dubbi. Dubbi che i precedenti atti del Ministero dell'Interno ? ad esempio la Circolare n. 15472 del 19 ottobre 2021, la nota DCPREV n. 7826 del 31 maggio 2022 o la nota DCPREV n. 12301 del 07 settembre 2022 ? non hanno chiarito definitivamente.

A accennare alla presenza di nuovi dubbi interpretativi è la nuova **Nota n. 4351 del 22 marzo 2023** relativa ai requisiti dei **docenti dei corsi antincendio**.

Infatti il **DM 2 settembre 2021** (decreto GSA) oltre a portare diverse novità in materia di gestione della sicurezza antincendio, ha introdotto anche significative modifiche alla **formazione** degli addetti antincendio.



Nel presentare la nuova nota ministeriale ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

- Il DM 2 settembre 2021, la formazione e i requisiti dei docenti
- La nota DCPREV n. 4351 e il calcolo della documentata esperienza

Il DM 2 settembre 2021, la formazione e i requisiti dei docenti

Prima di presentare la breve Nota 4351/2023 sui requisiti dei docenti dei corsi antincendio, ricordiamo che il DM 2/9/2021, in materia di **formazione/informazione**, fornisce indicazioni su:

- formazione e informazione dei lavoratori;
- designazione, formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (addetti al servizio antincendio);
- requisiti dei docenti per i corsi degli addetti al servizio antincendio
- aspetti relativi all'aggiornamento pregresso.

E riguardo ai **docenti** è bene ricordare che il comma 6 dell'articolo 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza) del DM 2 settembre 2021 indica che *'oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco'*, i corsi *'possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6'*.

Veniamo dunque all'articolo 6 dedicato ai **requisiti dei docenti**.

Si indica che i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso di alcuni requisiti indicati dal decreto.

I docenti della parte teorica e della parte pratica *'devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:*

1. **documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;**
2. **avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V" (Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio) al decreto;**
3. **"essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;**
4. **rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento".**

Mentre i **docenti della sola parte teorica** *'devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:*

- *documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;*
- *avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V (...);*
- *'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;*
- *rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento'.*

Inoltre ? continua il decreto al comma 4 dell'articolo 6 - alla data di entrata in vigore del decreto "si ritengono **qualificati** i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza".

E i **docenti della sola parte pratica** "devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. *documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;*
2. *avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V;*
3. *rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.*

La nota DCPREV n. 4351 e il calcolo della documentata esperienza

Veniamo, infine, al contenuto e al chiarimento della nuova **Nota ministeriale**.

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha emanato la **Nota DCPREV n. 4251 del 22 marzo 2023** che ha in oggetto la "**richiesta interpretazione co. 2 art. 6 DM 2/09/2021**" (con particolare riferimento alla parte a) che abbiamo formattato in grassetto).

La Nota scrive che "con riferimento al quesito pervenuto a questo Ufficio con nota DCPRIN prot. 4260 del 20/03/2023 in merito all'**interpretazione del co. 2, art. 6 del DM 2/09/2021** relativo ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio, si formula il seguente **chiarimento**".

Si indica, dunque, che per '*documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio sia in ambito teorico che in ambito pratico*' il legislatore "intende che le 90 ore di docenza **sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico**'.

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura dei tanti [articoli di PuntoSicuro](#) che affrontano i contenuti del DM 2 settembre 2021, anche in materia di formazione.

RTM

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell'Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Nota n. 4351 del 22 marzo 2023 avente per oggetto: richiesta interpretazione co. 2 art. 6 DM 2/09/2021.



Licenza [Creative Commons](#)

www.puntosicuro.it